



COMUNE DI PORTALBERA

Provincia di Pavia

DECRETO DEL SINDACO N. 4 DEL 07.06.2026

Oggetto: NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA MONOCARTICA

IL SINDACO

Premesso che gli Enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell'Ente, al fine di assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente all'imparzialità e al buon andamento dell'azione amministrativa;

Richiamato il D.lgs. n.286/1999, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

Richiamata la disciplina di cui all'art. 14 del D.lgs. 150/2009, che prevede la costituzione di un organismo indipendente di valutazione (OIV), per ciascuna amministrazione, in sostituzione dei servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.lgs. 286/1999;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 150/2009 che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di misurazione e valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;

Considerato che con deliberazione n.121/2010 la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli Enti locali hanno facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell'OIV;

Richiamata la delibera n.121/2010, con la quale, modificando il suo iniziale avviso, la Civit (oggi ANAC) ha confermato che "l'art.14 del d.lgs.150/2009 non trova applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16 c.2 del d.lgs. 150/2009) e pertanto la scelta di costituire o meno l'OIV rientra nella discrezionalità del singolo Comune";

Tenuto conto che la Civit (oggi ANAC) ha, con successive deliberazioni (tra le altre n.23/2012 e n.12/2013) confermato la facoltà e non l'obbligo, per gli Enti locali, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, essi possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.lgs. n.150/2009, indicate nell'art. 16 del d.lgs. 150/2009 citato;

Condiviso, dunque, il prevalente orientamento per cui l'art.14 sopra citato non costituisce per i Comuni norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'art. 147 del d.lgs. 267/2000 che, al comma 1, testualmente recita - Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,

individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione n.21/2012 della CIVIT in tema di organo competente alla nomina del Nucleo di Valutazione che individua nel Sindaco l'Organo deputato alla nomina cui trattasi;

Richiamato in particolare l'ARTICOLO 12 – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, del succitato Regolamento, il quale al comma 2 "Composizione", prevede che"

"a) L'O.I.V. è di norma un organo collegiale costituito da tre componenti esterni al Comune di Portalbera.

b) In alternativa, il Comune di Portalbera può sottoscrivere una convenzione con altri Comuni per l'utilizzo in forma associata di un organismo indipendente di valutazione.

c) Date le ridotte dimensioni del Comune di Portalbera, l'O.I.V. può essere costituito anche da un organo monocratico. Esso può altresì coincidere col Segretario Comunale se in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo. Il Segretario Comunale nominato O.I.V. svolge l'incarico gratuitamente, in tal caso rimane ferma l'applicazione delle norme in tema di valutazione del Segretario Comunale da parte del Sindaco ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. In alternativa all'O.I.V. il Comune nomina un nucleo di valutazione composto da tre componenti oppure un organismo monocratico eventualmente coincidente con il Segretario Comunale";

Richiamato il decreto n. 2 del 07.02.2026 che ha nominato il Segretario comunale dott. Mario Campana, quale titolare dell'incarico di reggenza a scavalco dal 01.02.2026 al 31.05.2026;

Visti :

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. Di nominare il Segretario comunale reggente a scavalco dott. Mario Campana, nato a Pavia il 27.08.1991, quale componente unico del Nucleo di valutazione in forma monocratica, con tutte le competenze previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. di precisare che per il suddetto incarico non è dovuto alcun compenso aggiuntivo in favore del Segretario Comunale;
3. di comunicare il presente decreto agli interessati a cura dell'Ufficio competente;
4. di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

IL SINDACO
Dr. Maurizio Gramegna

